

## GRVDEP Energia S.r.l.

Milano 03/03/2023  
Prot 010\_23grvdep\_WOZC

Spett.li  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica Direzione generale valutazioni  
ambientali Divisione V - Procedure di  
valutazione VIA e VAS  
[va-5@mite.gov.it](mailto:va-5@mite.gov.it)

Regione Autonoma della Sardegna  
[industria@pec.regione.sardegna.it](mailto:industria@pec.regione.sardegna.it)

**OGG.:** [ID\_VIP: 5371] - Procedura di PUA ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al "Parco Eolico ", composto da 9 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, ricadente nel territorio comunale di Ozieri (SS), Chiaramonti (SS), Erula (SS) e Tula (SS) in località Monte Sassu  
Proponente: GRVDEP Energia S.r.l.

**Controdeduzioni in merito alle osservazioni della Società Enel Green Power SpA (Nota MASE n. 19417 del 10/02/2023), inerenti il progetto in epigrafe**

Egregi Signori, Spettabili Enti,

con la presente, GRVDEP Energia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Durini, n. 9, (di seguito la "Società"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, intende formulare le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni rese dalla Società Enel Green Power S.p.A. (prot. MASE n. 3640 del 10/02/2023) (di seguito, di "EGP") relativamente alla Procedura di VIA attivata nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., avviato dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "MASE") in relazione al progetto di realizzazione di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, ricadente nel territorio comunale di Ozieri (SS), Chiaramonti (SS), Erula (SS) e Tula (SS) in località Monte Sassu (di seguito, il "Progetto" o "Parco Eolico" o "Impianto").

### I. INAMMISSIBILITÀ DELLE OSSERVAZIONI DI EGP



GRVDEP Energia S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Sede Legale: Via Durini, 9 - 20122 Milano  
info@grvalue.com - PEC: grvdepenegiasrl@legalmail.it  
C.F. e P.IVA 03857060929 - Capitale Sociale: € 10.000 i.v.

Sotto un primo e assorbente profilo, si rileva che le osservazioni della Società Enel Green Power sono inammissibili perché presentate oltre i termini previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a istruttoria già conclusa.

La scrivente Società ha presentato in data 25 Giugno 2020, acquisita al prot. n. 50803/MATTM del 02.07.2020, l'istanza di PUA (Parere Unico Ambientale), ai sensi dell'art 27 del D.Lgs. n. 152/2006, cui ha fatto seguito l'avvio del procedimento di VIA da parte del Ministero, con la pubblicazione dell'avviso pubblico del 09/10/2020.

A valle della richiesta di documentazione integrativa, tempestivamente assolta dalla Società, codesto Ecc.mo Ministero ha poi disposto la ripubblicazione dell'avviso pubblico, con la riapertura della fase di consultazione, finalizzata all'ottenimento dei contributi di tutti i controinteressati al progetto.

La partecipazione è stata effettiva e sono pervenute agli atti di codesto spett.le Ministero le osservazioni (i) del MIBACT - Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio (MATTM/2020/66056, 25/08/2020); (ii) della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia (MATTM/2020/63082, 10/08/2020); (iii) del MIBACT - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, Province di Sassari e Nuoro (MATTM/2020/66056 25/08/2020); (iv) dell'Associazione Lipu Sardegna (MATTM-2021-0070230, 30/06/2021); e (v) della Regione Autonoma della Sardegna (MATTM-2021-0077806, 16/07/2021).

Sulla base delle osservazioni pervenute e della documentazione prodotta dalla Società, il Mite - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, con parere n. 212 del 3 febbraio 2022, valutata la documentazione acquisita, espressamente incluse le informazioni raccolte e le osservazioni ed i pareri ricevuti a valle delle consultazioni, ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto.

Per contro, il Ministero della Cultura esprimeva parere negativo all'intervento, con parere Protocollo 30-481-P del 14.09.2021, impedendo il concerto e determinando la rimessione del progetto alla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale contesto, è evidente che le osservazioni in oggetto sono radicalmente inammissibili, tenuto conto della natura perentoria dei termini procedurali (art. 25, comma 7, "tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241") e della conclusione della fase propriamente istruttoria.

L'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 disciplina nel dettaglio funzione e modalità delle consultazioni con il pubblico, prevedendo che della pubblicazione della documentazione deve essere dato specifico avviso al pubblico, dalla cui pubblicazione decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

Nello specifico, il comma 3 dell'art. 24 assegna il termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei controinteressati, cui il proponente può replicare nel termine di 15 giorni.

All'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, nei casi in cui si rendano necessarie integrazioni agli elaborati, l'autorità competente assegna un termine perentorio per il deposito degli elaborati progettuali aggiornati, che vengono nuovamente pubblicati, con contestuale avviso al pubblico e riapertura dei termini delle osservazioni.

Ultimata tale fase, propriamente istruttoria, l'autorità competente esprime il giudizio definitivo, valutando "la documentazione acquisita", inclusi i "risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32" (art. 25 comma 1).

**Le osservazioni di EGP sono pervenute ben oltre la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 24 e persino a valle dell'espressione del parere definitivo del Ministero, fondato proprio sulla documentazione tempestivamente prodotta nel procedimento (incluse le osservazioni dei controinteressati).**

Non è oggi consentita la valutazione di osservazioni pervenute oltre i termini di legge, tenuto conto che il progetto è già stato rimesso alla decisione della Presidenza, che è chiamata a definire il contrasto tra la posizione definitiva assunta dal MITE e dal MIC, senza poter riaprire l'istruttoria e senza poter lasciare ingresso a elementi "nuovi", non valutati dai Ministeri competenti.

## II. NEL MERITO

Anche nel merito, le osservazioni formulate da EGP non rispondono ad alcun concreto interesse della società, ma si risolvono in una mera reiterazione dei rilievi negativi formulati dal MIC e dalla Regione Sardegna. Eccepisce in particolare EGP che:

- l'Impianto Eolico insisterebbe in area non idonea ai sensi della regolamentazione regionale vigente (che nel caso di specie sarebbe costituita dalla DGR 7 agosto 2015 n. 40/11, ancorchè oggi abrogata dalla DGR 27 novembre 2020 n. 59/90);
- l'impianto Eolico interesserebbe aree boscate;
- non sarebbero stati congruamente valutati gli impatti acustici e ambientali;
- l'Impianto Eolico interferirebbe con aree di interesse archeologico.

**Si tratta insomma di rilievi inerenti tematiche prettamente di natura ambientale e paesaggistica, su cui gli enti preposti si sono già ampiamente e definitivamente pronunciati nei rispettivi pareri di competenza e su cui la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha già espresso il proprio parere favorevole (parere n. 212 del 03/02/2022).**

### II.1 Sul difetto di interesse

Le tesi, prima ancora che errate, tradiscono una apodittica opposizione al progetto della scrivente.

EGP non è associazione di protezione ambientale, ma operatore del comparto rinnovabile, che interviene nel procedimento in quanto titolare di impianto eolico esistente (composto da oltre 60 macchine), sito "nelle vicinanze" dell'area di progetto.

Va da sé che l'unico interesse proprio di EGP sarebbe quello di salvaguardare il funzionamento del proprio impianto.

Senonchè, le osservazioni non pongono in rilievo alcuna potenziale interferenza tra le due iniziative e ciò non deve sorprendere: l’Impianto Eolico della Società non determina neppure astrattamente alcuna interferenza tecnica con il progetto di EGP, tenendo ad esempio conto che le oltre 60 macchine di EGP sono localizzate a ridottissima distanza l’una d’altra, mentre l’aerogeneratore più vicino all’impianto esistente è localizzato ad oltre un chilometro.

In ogni caso, le criticità evidenziate nelle osservazioni sono infondate, come già diffusamente argomentato nelle controdeduzioni depositate dalla scrivente a valle dei pareri della Regione Sardegna e del MIC, di contenuto sostanzialmente analogo (cfr. doc).

Rinviando a quanto già esposto, si reputa opportuno controdedurre sinteticamente alle osservazioni di EGP anche alla luce della normativa sopravvenuta (applicabile al procedimento in forza del noto principio del *tempus regit actum*).

## II.2 Sulle aree non idonee previste dalla legislazione regionale

Si è già dato abbondantemente atto sia nelle osservazioni inviate con nota Prot 057\_21grvdep\_WOZC del 29/04/2021 e con nota Prot 015\_22grvdep\_WOZC del 01/03/2022 che il progetto della scrivente debba essere valutato sulla base della DGR 27 novembre 2020 n. 59/90 (la “DGR 59/90 del 2020”), precisando in ogni caso come il progetto sia pienamente compatibile tanto con la richiamata DGR 59/90 del 2020, quanto con la DGR 7 agosto 2015 n. 40/11 (la “DGR 40/11 del 2015”), asseritamente applicabile alla fattispecie, ancorchè oggi sostituita dalla DGR 27 novembre 2020 n. 59/90 (la “DGR 59/90 del 2020”).

In questa sede si reputa opportuno evidenziare come il progetto debba oggi essere considerato anche alla luce del D.Lgs. 199/2021 e della disciplina delle aree idonee ivi contenuta, che rende non più applicabili le disposizioni regionali de quo.

Nel sistema originariamente previsto dal D.Lgs. 387/2003 e dalle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, la localizzazione degli impianti rinnovabili non era soggetta a pianificazione, né orientata in modo puntuale verso aree predeterminate del territorio; vigeva invece un regime autorizzativo puro, improntato al principio di generale utilizzabilità di tutti i terreni per finalità rinnovabili, salvo il potere delle Regioni di individuare – con specifico atto ed in conformità con le Linee Guida Nazionali – le aree non idonee, con funzione acceleratoria ed al fine di raggiungere gli obiettivi regionali sulla quota di produzione di energia. Nello specifico:

- l’art. 17.2 precisa che le Regioni, nell’individuazione delle aree non idonee, “*conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)*”; e
- il successivo art. 17.3 stabilisce che “*entro 180 giorni dall’entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale (i.e. Decreto Burden Sharing) le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell’ambito dell’atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto*”.

Il punto, dirimente è che la programmazione energetica fissata a livello europeo e nel Burden Sharing, sulla cui base erano state individuate le aree non idonee, aveva un orizzonte limitato, oggi non più attuale. Per il periodo 2020 – 2030 la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'11 dicembre 2018 ha portato al 32 % la quota sul consumo lordo da fonte rinnovabile, soglia rivedibile al rialzo entro il 2023, ed il D.Lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva, ha fissato un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, al 2030.

Proprio per tale motivo, l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 ha imposto l'obbligo delle Regioni di operare una nuova individuazione di aree idonee e non idonee, finalizzata a consentire il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile, precisando che: (i) le Regioni potranno provvedere solamente a valle dell'emanazione di decreti ministeriali di futura emanazione; (ii) nelle more dell'attuazione è la stessa legge nazionale a individuare aree idonee; (iii) è fatto divieto alle Regioni di introdurre moratorie e/o di prevedere specifici regimi transitori.

**In tale contesto è evidente che la disciplina Regionale in materia di aree non idonee richiamata da EGP (i.e. DGR 40/11 del 2015) risulta superata ed ha esaurito i propri effetti (essendo venuta meno la programmazione energetica su cui si fondava).**

### II.3 Sulle aree boscate

Diversamente da quanto afferma EGP, il progetto non interferisce con aree boscate e ciò è confermato sia dall'analisi delle componenti di paesaggio del PPR, riportate nell'elaborato "V.2.22 CARTA DELLE COMPONENTI DI PAESAGGIO DEL PPR" e nell'elaborato "V.2.5 AREE NON IDONEE IMPIANTI FER", desunti dalla cartografia ufficiale del PPR, sia dal Sopralluogo in sito, effettuato in data 16/06/2021, a cui hanno preso parte i rappresentanti della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS. Ne risulta che tutti i nove aerogeneratori sono esclusi da aree classificate bosco da un'analisi in concreto dei luoghi, posta in essere mediante l'analisi di foto aeree (utilizzando rilievi che coprono un arco temporale trentennale) e mediante ispezione dei luoghi (cfr. elaborato "V.1.24 REPORT FOTOGRAFICO PUNTUALE DELLE AREE DI INSTALLAZIONE DEGLI AEROGENERATORI").

### II.4 Sulle aree di interesse archeologico (Art. 142 c. 1 lett. m) e di notevole interesse tutelati ai sensi della DGR 40/11 del 2015.

Diversamente da quanto affermato da EGP, non sussistono beni tutelati nell'area di progetto.

Ciò che è stato contestato dal MiC è un'interferenza con aree buffer (c.d. aree contermini) da beni vincolati, peraltro oggetto di dichiarazione di interesse solo successivamente all'avvio del procedimento in oggetto, da cui deriverebbe un'incompatibilità del progetto "preventiva", non fondata su di un esame di effettive interferenze, ma sulle distanze minime previste dalla "DGR 40/11 del 2015" e dalla relativa cartografia.

Sul punto è già stato rilevato a suo tempo (osservazioni inviate con nota Prot 057\_21grvdep\_WOZC del 29/04/2021 e con nota Prot 015\_22grvdep\_WOZC del 01/03/2022: (i) che la DGR 40/11 del 2015 non trova applicazione al caso di specie ed in ogni caso le aree buffer previste dalla DGR hanno pacificamente portata indicativa e non vincolante; (ii) il progetto è pienamente compatibile con l'area di intervento (non interessando direttamente alcun bene vincolato, tanto meno aree boscate, né aree oggi qualificate come non idonee dalla DGR 59/90 del 2020) e che le aree buffer previste dalla DGR hanno pacificamente portata indicativa e non vincolante.



In questa sede si intende rappresentare un ulteriore elemento che conduce a ritenere infondate le osservazioni oggi riproposte da EGP.


Il meccanismo di tutela attuato dalla DGR 40/2011, articolato in distanze minime e aree buffer da beni tutelati, trova presupposto nelle Linee guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, che a sua volta indicava tra i criteri per l'individuazione di aree non idonee " *zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso*".

Ebbene, le aree contermini sono oggi abrogate e l'art. 47 del DL 23 febbraio 2013, n. 13 ha testualmente previsto che "*è abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*".

Tale aspetto è dirimente: **le dichiarazioni di interesse dei beni di cui si discute non hanno imposto distanze minime dai beni tutelati, sicché, venuto meno il regime delle aree contermini, la mera presenza di beni tutelati esterni all'area di progetto non può comportare alcuna incompatibilità del progetto con l'area di riferimento.**

Ad ulteriore riprova che il progetto non interferisce con beni di valore storico-culturali vincolati, va segnalato che il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dei beni citati nelle osservazioni di Enel Green Power, è iniziato solo a seguito della presentazione agli Enti dei 9 aerogeneratori progetto "Ischinditta", , nonostante da più di 15 anni, sul medesimo aereale dell'impianto di specie, insistano altri aerogeneratori di grande taglia dei due impianti Enel Green Power (che comunque non determinano un impatto cumulativo rilevante), che nulla hanno evidentemente levato, nè levano oggi, alla bellezza ed alla fruibilità dei beni che solo recentemente si è sentita la necessità di tutelare.

GRVDEP Energia S.r.l

  
Gianluca Veneroni